

ALL. A - ~~BOZZA~~

MOD. 8 U.C.O.

MOD. 8 U.C.O.  
INTERNO - 200

Ministero Attività Produttive  
Dir. Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi  
ENTRATA - 6342/2002 - 8981298



*Luca Parodi*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.16646.12000.A(17)4  
Rif. n.8815 del 27.9.2005

Roma. 31 GEN. 2006

OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n.287 - Obbligo di presenza fisica del titolare di  
impresa individuale in possesso di più autorizzazioni - Quesito.



ALLA MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi  
Via Sallustiana n.53 00187 ROMA

e, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO  
Ufficio I - Ord. Sic. Pub.

SEDE

AL COMUNE DI

SERRA DE' CONTI (AN)

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale si chiedono dei chiarimenti in ordine alla sussistenza dell'obbligo di presenza fisica nella conduzione degli esercizi pubblici da parte del titolare in possesso di più titoli autorizzatori ovvero del suo rappresentante legale.

In particolare, si chiede se resta confermato il precedente orientamento di questo Ministero che in materia affermava il principio dell'obbligatorietà della conduzione personale delle attività autorizzate, fatta salva la possibilità di ricorrere all'istituto della rappresentanza ai sensi degli artt.8 e 93 del T.U.L.P.S..

Si ritiene, in proposito, di dover confermare detto orientamento, anche con riguardo agli esercizi rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 287 del 1991 (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), anche alla luce dell'art. 152 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s., così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che trova applicazione nel caso di specie fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 135/2001.

Peraltro, per gli esercizi ricettivi, disciplinati dalla legge n. 135/2001, dispone direttamente, prescrivendo il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, l'art. 9, comma 2, della medesima legge.

ISTITUTO POLIGRAFICO E STAMPATO IN ITALIA



# Ministero dell'Interno

- 2 -

Né, d'altro canto, la legge n. 287/1991 dispone diversamente o esonera espressamente dall'applicazione degli artt. 8 e 93 T.U.L.P.S..

Va da sé, peraltro, che anche il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, con riferimento a quelli anche di carattere professionale richiesti dalla sopramenzionata legislazione di settore per la specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò non implica, evidentemente, la costanza della presenza del titolare della licenza o del suo rappresentante, essendo, di prassi, consentite assenze temporanee per comuni esigenze.

Nei periodi durante i quali sia "temporaneamente assente" il titolare può affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o dipendente; in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.

Resta fermo che quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego, (o di un secondo rappresentante) alle condizioni e secondo le modalità sopradescritte.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER  
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(Cazzella)